

DISEGNO DI LEGGE

TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGROBIODIVERSITÀ E DELLA BIODIVERSITÀ VEGETALE DELLA SARDEGNA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Il presente disegno di legge si propone di fornire alla Regione Autonoma della Sardegna uno strumento legislativo adeguato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità vegetale, costituita dalle entità vegetali autoctone non coltivate e dagli habitat naturali, e dell'agrobiodiversità, costituita dalle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali si intende la biodiversità nell'accezione di diversità e varietà della vita in tutte le sue forme, a tutti i livelli e in tutte le sue interazioni, includendo e comprendendo in essa la diversità genetica, la diversità degli ecosistemi, la varietà delle specie.

L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la biodiversità regionale, deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono processi fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio naturale, come la depurazione delle acque, il riciclaggio dell'ossigeno e del carbonio. Ma anche processi sui quale si basa lo sviluppo di molte comunità locali e della società in generale, come la produzione degli alimenti, dei farmaci e la sostenibilità a lungo termine dell'agricoltura.

Deriva altresì dalla considerazione che l'avvento di nuove tecnologie e il progressivo diffondersi di modelli agricoli vincolati a varietà con una base genetica molto stretta, rappresentano una nuova potenziale minaccia di contaminazione e di erosione genetica. Vista l'importanza che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce all'agricoltura ed alle produzioni agroalimentari tipiche, si deve considerare che una perdita o una significativa riduzione della biodiversità non equivale semplicemente ad un depauperamento dell'ambiente, ma mette a rischio risorse naturali fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico di molte zone della Sardegna.

Il disegno di legge proposto considera e adotta gli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità biologica (United Nations Convention on Biological Diversity - CBD) ratificata dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel Giugno 1992 e sulla quale sono altresì allineate le strategie dell'UE che ha aderito alla Convenzione.

Per quanto attiene in particolare all'agrobiodiversità il disegno di legge proposto fa proprie le strategie indicate dall'evoluzione della PAC e in particolare dalle disposizioni in materia di sviluppo delle zone rurali, che indicano nella diversità biologica un aspetto fondamentale e predominante per lo sviluppo di tali zone.

Con questo disegno di legge la Regione Autonoma della Sardegna si dota di uno strumento legislativo che riconosce la biodiversità come patrimonio fondamentale della regione, supporta la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle entità e degli ecosistemi che la compongono in un'ottica di disponibilità collettiva e di sviluppo sostenibile.

Il disegno di legge è articolato in quattro TITOLI.

TITOLO I - Disposizioni generali: finalità e definizioni.

articolo 1: viene esposta la finalità e l'oggetto della legge; si afferma la volontà della Regione Autonoma della Sardegna di riconoscere e tutelare la biodiversità presente nel proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale ed ambientale, sia per quanto rientra nel dominio dell'agricoltura, delle cui risorse promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva, che per quanto attiene alle risorse vegetali non coltivate, che riconosce come patrimonio naturale di interesse ambientale della Sardegna, e di cui garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, promuove la gestione razionale, assicura la corretta fruizione da parte dei cittadini e concorre attivamente alla realizzazione della Rete Ecologica Europea denominata Natura 2000.

In entrambi i domini il concetto di tutela e valorizzazione viene allargato ai rispettivi sistemi, (l'agrosistema e gli habitat naturali).

L'articolo indica la volontà di perseguire la tutela della biodiversità tenendo conto delle esigenze di sviluppo economico e sociale, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. In tale ottica stabilisce che i piani di sviluppo e di programmazione debbano tenere conto delle norme e delle finalità della legge, impegna la regione a sostenere le spese occorrenti per l'applicazione e la divulgazione della legge, e per l'attuazione di percorsi educativi che abbiano come finalità la protezione della biodiversità.

articolo 2: espone e specifica, con riferimento all'articolato, il significato dei termini utilizzati.

TITOLO II - Tutela e valorizzazione del patrimonio di varietà e razze locali d'interesse agrario, zootecnico e forestale.

articolo 3: definisce i compiti della Regione, con riferimento alle varietà e razze locali d'interesse agrario, zootecnico e forestale;

articoli 4 e 5: istituiscono e regolamentano i Repertori Regionali delle risorse genetiche;

articolo 6: istituisce e regola la Banca Regionale del Germoplasma;

articolo 7: istituisce e regola la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche;

articolo 8: regola la circolazione di materiale genetico tra gli aderenti alla rete;

articolo 9: istituisce e regola la figura dell'agricoltore custode;

articolo 10: istituisce e regola il Registro regionale delle varietà da conservazione;

articolo 11: istituisce e regola il contrassegno da apporre, su base volontaria, ai prodotti derivati da materiale iscritto nei repertori regionali.

TITOLO III - Tutela della biodiversità vegetale spontanea.

articolo 12: definisce i compiti della regione, con riferimento al dominio della biodiversità vegetale spontanea;

articolo 13: emana le norme per la tutela della biodiversità vegetale spontanea prevedendo che la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente, predisponga l'elenco delle unità tassonomiche da proteggere e l'elenco degli habitat naturali e seminaturali di interesse regionale; dispone che negli interventi di recupero e o di ripristino ambientale siano utilizzati prioritariamente ecotipi locali;

articolo 14: prevede la promozione delle necessarie campagne di informazione;

articolo 15: istituisce e regola la Banca Regionale del germoplasma vegetale spontaneo;

articolo 16: regola il rilascio dell'autorizzazione per la raccolta di unità tassonomiche protette;

articolo 17: specifica i casi di non operatività dei divieti, con riferimento alle operazioni colturali su terreni agricoli, degli interventi di manutenzione di scarpate stradali, ferroviarie e degli interventi di sistemazione idraulico forestale;

articolo 18: prevede il censimento delle singole unità tassonomiche o dei popolamenti per l'eventuale inserimento negli elenchi di protezione;

articolo 19: istituisce e disciplina la Commissione Tecnica Regionale per la protezione delle flora spontanea;

articolo 20: prevede e regola gli interventi straordinari e urgenti di tutela;

articolo 21: individua le istituzioni ed i requisiti del personale preposti alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni;

TITOLO IV - Disposizioni finali

articolo 22: prevede il promulgamento del regolamento di attuazione.

articolo 23: reca le disposizioni finanziarie;

articolo 24: detta le norme per la pubblicazione e per l'entrata in vigore della legge.